

giudizio arbitrale, ove il collegio sia già composto, oppure nella mera nomina dell'arbitro di parte, se il collegio debba essere ancora costituito.

Alla stregua di questo principio la statuizione dell'impugnata sentenza, che ha dichiarato l'inefficacia del sequestro in assenza dell'avvio del giudizio arbitrale nel corso dei due gradi di giudizio, è sostanzialmente esatta e la censura va disattesa, con conseguente rigetto del ricorso principale. (Omissis)

Sentenza arbitrale straniera - Riconoscimento - Convenzione di New York del 10 giugno 1958, articoli III e IV - Deposito della sentenza arbitrale debitamente autenticata - Condizioni per l'autenticità - Accertamento di ufficio.

Poiché l'art. IV della Convenzione di New York del 10 giugno 1958 sul riconoscimento e l'esecuzione delle sentenze arbitrali straniere (l. 19 gennaio 1968 n. 62) richiede il deposito della sentenza arbitrale debitamente autenticata in originale o in copia e poiché, ai sensi dell'art. III della stessa Convenzione, ogni Stato riconosce la sentenza arbitrale in conformità con le proprie norme processuali, è in base a queste che devono essere verificate le condizioni richieste per l'autenticità.

La produzione dell'originale o della copia autentica della sentenza arbitrale costituisce secondo la Convenzione di New York un adempimento correlato alla stessa possibilità di introdurre il giudizio di delibazione e deve quindi essere accertata di ufficio. La mancata produzione del documento contestualmente alla domanda di delibazione preclude pertanto l'esame della richiesta di efficacia nell'ordinamento italiano.

CASSAZIONE, 14 marzo 1995 n. 2919 - Pres. SGROI; est. PROTO; p.m. AMIRANTE (concl. conf.) - SO.DI.ME. c. Schuurmans & Van Ginneken B.V.

Svolgimento del processo. — Con citazione in data 11 novembre 1991 la Schuurmans & Van Ginneken B.V. di Amsterdam convenne in giudizio, davanti alla Corte di appello di Napoli, la Società Distillerie Meridionali (SO.DI.ME.) s.p.a., chiedendo che fosse dichiarata efficace in Italia — ai sensi della Convenzione di New York del 10 giugno 1958, ratificata con l. 19 gennaio 1968 n. 62 — il lodo, pronunciato a Londra il 19 luglio 1991 da tre arbitri, con il quale la società convenuta era stata condannata a pagare la somma di US \$ 251.168,23, oltre agli accessori, per inadempimento alle obbligazioni assunte con il contratto stipulato il 5 febbraio 1986 per la fornitura di melassa da canna.

La SO.DI.ME. si costituì e si oppose alla domanda, deducendo il divieto di delibazione, ai sensi dell'art. V, par. 1, lett. d) della citata Convenzione di New York (in quanto la clausola compromissoria prevedeva la nomina di un arbitro da ciascuna delle parti, mentre la decisione era stata pronunciata da tre arbitri, in contrasto con l'art. 6 dell'*Arbitration Act* inglese del 1979); e per difetto di reciprocità (avendo il lodo inglese applicato la legge italiana, il cui errore di interpretazione nell'ordinamento del Regno Unito è considerato *error facti*).

icità deve essere risolta in base ai principi stabiliti dagli articoli 214 e 215 cod. proc. civ.; ed ha concluso che l'autenticità del documento nella specie risultava dalla sua mancata tempestiva contestazione, che la parte interessata aveva l'onere di effettuare nella prima udienza o nella prima risposta successiva alla sua produzione.

Ha aggiunto che, nella prassi dell'ordinamento inglese, è sufficiente per garantire la genuinità del documento prodotto l'attestazione di autenticità limitata alle firme dei due arbitri inglesi, mentre è irrilevante ogni riferimento alla legge notarile italiana per verificare l'autenticità delle firme apposte all'originale del lodo straniero.

Le argomentazioni della Corte di merito non possono essere condivise.

Non la prima, perché il riconoscimento tacito della scrittura privata preclude la sua disconoscibilità nei confronti dell'autore (apparente) della scrittura stessa, dei suoi eredi e degli aventi causa; ma non nei confronti di soggetti diversi (cfr., *ex plurimis*, Cass., 27 agosto 1990 n. 8755 e Cass., 12 giugno 1987 n. 5131). E non è dubbio che la SO.DI.ME., rispetto al lodo sottoscritto dagli arbitri a Londra, in nessun modo può essere considerata autore del documento, si pone cioè come un soggetto cui incombe l'onere di disconoscimento previsto dalla legge.

Ma neppure le altre, perché, ai sensi dell'art. III della Convenzione, ogni Stato è tenuto a riconoscere l'autorità della decisione arbitraria e ad accordarne l'esecuzione, « conformément aux règles de procédure suivies dans le territoire où la sentence est invoquée ... ». E, dunque, le condizioni richieste per l'autenticità devono essere verificate in base al diritto processuale dello Stato richiesto (cfr. Cass., 26 maggio 1987 n. 4706). Con la conseguente applicabilità della legge italiana (art. 72 l. 16 febbraio 1913 n. 89) che richiede, per l'autenticazione di un atto, l'autenticità di tutte le firme, e non soltanto di alcune fra quelle apposte nell'atto stesso; e l'inapplicabilità della prassi anglosassone (diversa dalla legge italiana), apoditticamente ritenuta dalla Corte di appello applicabile, in base al generico richiamo ad essa fatto dalla società attrice, la Schuurmans & Van Ginneken B.V.

In conclusione, nessuna delle *rationes decidendi* poste a suo fondamento dalla sentenza impugnata resiste alle censure della ricorrente.

La Corte di merito ha, infatti, trascurato che la produzione dell'originale o della copia autentica della sentenza, essendo, nella configurazione della Convenzione, un adempimento correlato alla stessa possibilità di introduzione del giudizio di deliberazione, deve essere verificato di ufficio, indipendentemente dalle deduzioni e dalle eccezioni della parte, e che, in questo quadro, il mancato disconoscimento e la mancata contestazione, secondo la legge italiana, del documento prodotto, non potrebbe, comunque, assumere rilevanza processuale rispetto ad un atto sottoscritto da terzi; riguardo al quale rilevano, invece, ai sensi dell'art. III della Convenzione, le formalità di autenticazione, secondo la disciplina stabilita dalla legge del giudice adito per la deliberazione.

La mancata produzione del documento « *dûment authentifié* », richiesto dall'art. IV, par. 1, lett. a) della citata Convenzione, contestualmente alla domanda di deliberazione, precludeva, pertanto, alla Corte di merito l'esame della richiesta di efficacia nell'ordinamento italiano.

3. L'accoglimento del primo motivo assorbe l'esame delle censure contenute nel secondo, nel terzo, nel quarto e nel quinto motivo del ricorso, e comporta la cassazione senza rinvio della sentenza impugnata, stante il difetto di adempimento relativo all'introduzione del procedimento deliberativo (art. 382, ult. comma, cod. proc. civ.).

Nella comparsa conclusionale la SO.DI.ME. eccepì, inoltre, la inammissibilità della domanda di efficacia del lodo, per violazione del disposto di cui all'art. IV, par. 1, lett. a), secondo il quale la parte che chiede il riconoscimento e l'esecuzione deve fornire l'originale debitamente autenticato della sentenza o una copia dell'originale munito degli elementi richiesti per la sua autenticità.

La Corte, con sentenza depositata il 19 giugno 1993, accolse la domanda della società attrice, dichiarando l'efficacia del lodo arbitrale pronunciato a Londra tra le parti.

Con riferimento alla questione sollevata nella comparsa conclusionale, la Corte osservò, fra l'altro, che le firme dei due arbitri inglesi erano state ritualmente autenticate dal notaio londinese e che, a sua volta, l'autentica era stata legalizzata dal console d'Italia a Londra. Stabili, quindi, che ricorreva il requisito della presentazione al giudice dell'« original dûment authentifié », in applicazione degli articoli 214 e 215 cod. proc. civ., secondo cui l'autenticità del documento prodotto può risultare anche dalla mancata contestazione alla prima udienza o nella prima risposta successiva alla produzione.

Avverso questa sentenza la SO.DI.ME., oggi s.r.l. Industria Italiana Alcool, ha proposto ricorso per cassazione in base a cinque motivi. La società intimata non si è costituita.

Motivi della decisione. — 1. Col primo motivo si denuncia violazione degli articoli 214 ss. cod. proc. civ., degli articoli III e IV, par. 1, lettere a) e b) della Convenzione di New York del 10 giugno 1958 sul riconoscimento e l'esecuzione di sentenze arbitrali straniere; dell'art. 72 l. 16 febbraio 1913 n. 89; dell'art. 12 disp. prel. cod. civ.; nonché contraddittorietà di motivazione. La ricorrente — premesso di aver rilevato nella comparsa conclusionale che il lodo arbitrale prodotto dall'attrice recava autenticate due sole delle tre firme degli arbitri — sostiene che tale documento non poteva essere considerato autentico, ai sensi dell'art. IV, par. 1, lett. a) della Convenzione, giacché l'originale recava tre firme e la copia, per essere considerata valida, avrebbe dovuto recare, egualmente, tre autentiche. E osserva che, trattandosi di circostanza rilevabile di ufficio, era irrilevante che non fosse stata sollevata contestazione nella prima difesa successiva alla produzione del lodo. Deduce che erroneamente la Corte di appello ha, perciò, ritenuto applicabile l'art. 214 cod. proc. civ., in quanto il riconoscimento tacito di scrittura privata impedisce la sua disconoscibilità soltanto da parte dell'autore della scrittura stessa, non di un terzo. Censura, inoltre, la sentenza impugnata per aver affermato l'esistenza di una prassi britannica, che considererebbe autenticato un atto anche in base ad autentiche riguardanti soltanto alcune delle firme appostevi, trascurando, da un lato, che spetta alla parte che intende trarne beneficio provare l'esistenza di una tale prassi e, dall'altro, che le formalità di autentica del lodo avrebbero dovuto essere accertate, ai sensi dell'art. III della Convenzione, alla stregua della legge italiana.

2. Il motivo è fondato.

L'art. IV, par. 1, della Convenzione adottata a New York il 10 giugno 1958 per il riconoscimento e l'esecuzione delle sentenze arbitrali straniere (ratificata con l. 19 gennaio 1968 n. 62), dispone: « ...qui demande la reconnaissance et l'exécution, doit fournir, en même temps que la demande: a) l'original dûment authentifié de la sentence ou une copie de cet original réunissant les conditions requises pour son authenticité;... ».

La sentenza impugnata ha ritenuto esistente il requisito richiesto, rilevando che, alla stregua della legge del luogo in cui si chiede il riconoscimento e l'esecuzione della decisione arbitrale, giusta l'art. III della Convenzione, ogni questione relativa all'auten-

contratto di compravendita, l'erede universale dell'assegnatario non acquisisce jure hereditatis il diritto alla cessione dell'alloggio, atteso che la situazione precedente alla stipula del contratto di compravendita - che solo trasferisce all'assegnatario il diritto di proprietà dell'immobile - è di mera «aspettativa giuridica» e non è trasmissibile jure successionis dato che il diritto alla cessione è proprio del soggetto che ha i requisiti richiesti dalla legge e che, all'atto della morte dell'originario assegnatario, si trova con costui in situazione di convivenza e di specifico rapporto (coniugio; discendenza entro il terzo grado; ascendenza).

2915. — 14 marzo; Sez. I; Pres. Cantillo, Est. Grieco, P. M. Lugaro (conf.); Min. fin. c. Rocco. Cassa A. Potenza, 30 giugno 1991.

2916. — 14 marzo; (non massimata); Min. fin. c. Soc. Star stabil. alimentare.

ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE — Indennità — Inedificabilità del suolo — Vincoli di destinazione — Rilevanza (Cost., 42).

Ai fini della determinazione dell'indennità di espropriazione, deve tenersi conto dell'inedificabilità del suolo derivante da vincoli non espropriativi, ma conformativi, cioè di destinazione nell'ambito della c.d. zonizzazione del territorio, i quali rientrano nell'area della riserva di legge di cui al 2° comma dell'art. 42 cost.

2917. — 14 marzo; Sez. I; Pres. Corda, Est. Carbone, P. M. Carnevali (conf.); Rocca (Avv. Maniscalco Basile) c. Assess. agr. Sicilia. Conferma A. Palermo, 5 settembre 1990.

2918. — 14 marzo; (non massimata); Giordano c. Pres. Cons.

DELIBAZIONE — Convenzione di New York del 1958 — Decisione arbitrale straniera — Produzione di copia autentica — Verifica — Obblighi del giudice (Cod. proc. civ., 214, 215; l. 16 febbraio 1913 n. 89, art. 72; l. 19 gennaio 1968 n. 62).

Nella disciplina della convenzione di New York del 10 giugno 1958 (resa esecutiva con l. n. 62 del 1968), la delibazione di pronunzia arbitrale straniera postula la produzione, contestualmente con la proposizione della domanda, dell'originale della decisione arbitrale, ovvero di copia debitamente autenticata di essa, conformemente alle regole di procedura vigenti nel territorio in cui la decisione è invocata, con la conseguenza che, in caso di delibazione richiesta in Italia, devono applicarsi le formalità di autenticazione previste dalla legge italiana (tra cui l'art. 72 l. n. 89) del 1913, che richiede, per l'autenticazione di un atto, l'autentica di tutte le firme, non soltanto di alcune di quelle apposte sull'atto stesso; la verifica dell'autenticità della copia della decisione invocata - costituendo, nel sistema della citata convenzione, un adempimento correlato alla stessa possibilità di introduzione del giudizio di delibazione - deve essere effettuata d'ufficio dal giudice, indipendentemente dalle deduzioni e dalle eccezioni di parte, atteso anche che il mancato disconoscimento e la mancata contestazione secondo la legge italiana (art. 214 e 215 c.p.c.), dell'autenticità della sottoscrizione del documento prodotto, non può assumere, comunque, rilevanza processuale, in quanto le parti del giudizio di delibazione non sono destinatarie dell'onere di disconoscimento, non essendo «autori» (né eredi, né aventi causa dell'autore) dello stesso, che è stato reso e sottoscritto all'estero dagli arbitri.

2919. — 14 marzo; Sez. I; Pres. Sgroi, Est. Proto, P. M. Amirante (conf.); Sodime (Avv. Sperati) c. Scuurmans. Cassa A. Napoli, 19 giugno 1993.

DANNI — Compravendita — Interessi sul prezzo — Decorrenza — Esclusione.

L'acquirente che, per effetto dell'inadempimento del venditore, non sia entrato in possesso del bene oggetto di compravendita all'atto della conclusione del negozio, non può ritenersi tenuto al pagamento degli interessi sul prezzo della compravendita finché non abbia acquisito la controprestazione, atteso che nei contratti di scambio gli interessi corrispettivi rivestono una funzione equilibratrice delle rispettive prestazioni e sono dovuti per compensare la parte contraente che abbia adempiuto alla propria prestazione per il tempo della mancata disponibilità della cosa oggetto della controprestazione, non puntualmente adempiuta dall'altra parte contraente.

2920. — 14 marzo; Sez. I; Pres. Corda, Est. Milani, P. M. Cinque (diff.); Dolcetta (Avv. Rufini) c. Pranzo (Avv. Giorgianni). Cassa A. Milano, 3 settembre 1991.

OBBLIGAZIONI IN GENERE — Atto remissorio — Efficacia — Estremi (Cod. civ., 1236).

CONTRATTO IN GENERE — Condizione risultante da fatti concludenti — Ammissibilità.

In tema di remissione del debito, il carattere neutro della causa

remissoria, secondo la previsione tipica dell'art. 1236 c.c., è ciliabile la figura con un particolare assetto di interessi a portata perseguita pattiziamente dal creditore e dal debitore, in cui la remissione si inserisca, e ciò indipendentemente da qualsiasi ipotesi transattiva; in tale configurazione, sia che missorio si inserisca in una trattativa in corso, sia che attenga a un contratto concluso, nulla preclude al creditore di condizionare sospensivamente l'efficacia estintiva del suo obbligo originario o alla conclusione del contratto o alla esecuzione del contratto stesso in tutte le sue fasi.

La condizione, qualora la legge non ne richieda la manifestazione di manifestazione, può risultare da fatti concludenti l'effettiva volontà di subordinare l'efficacia del negozio ad un evento sia univocamente riconoscibile attraverso l'azione del contenuto sostanziale del negozio.

2921. — 14 marzo; Sez. I; Pres. Rossi, Est. Bibolini, P. M. (conf.); Fall. Mini (Avv. Censoni) c. Confez. Ibruk (Avv. Lastrai ferma A. Bologna, 3 maggio 1991.

2922. — 14 marzo; (non massimata); Garruzzo c. Lipari.

2923. — 14 marzo; (non massimata); Usl 2, Pescara c. Soc. Pa

INGIUNZIONE (PROCEDIMENTO PER) — Decreto ingiuntivo — Prova del credito (Cod. proc. civ., 633, 634). CASSAZIONE — Ricorso — Legittimazione ad agire — Esito.

Mentre prova scritta atta a legittimare la concessione del ingiuntivo a norma degli art. 633 e 634 c.p.c. è qualsiasi documento proveniente dal debitore o da un terzo che abbia intrinsecamente la purché idoneo a dimostrare il diritto fatto valere, nel successivo giudizio di opposizione, a cognizione piena, il creditore può provare il suo credito indipendentemente dalla legittimità, validità ed efficacia del decreto, così come il debitore può dimostrare l'insussistenza del preteso diritto del creditore.

Poiché la legittimazione ad agire o a resistere in giudizio è condizione dell'azione rilevabile d'ufficio anche in sede di legittimità (salva la sussistenza di giudicato in senso contrario), il giudice di legittimità può direttamente esaminare e valutare l'atto contenente la domanda, indipendentemente dalla valutazione, eventualmente fatta dal giudice del merito, ed esaminare i mezzi di prova offerti qualora necessari per interpretare la domanda in relazione alla prospettazione fatta dal diritto affermato e suppostamente lesa.

2924. — 14 marzo; Sez. I; Pres. Montanari Visco, Est. Bibolini, P. Delli Priscoli (parz. diff.); Banco Sicilia (Avv. Voltaggio Lucchesi) c. Michelin it. (Avv. Felici). Conferma A. Milano, 10 ottobre 1990.

ORDINAMENTO GIUDIZIARIO — Magistrati — Comportamento — Censurabilità a fini disciplinari.

Il comportamento del magistrato può essere censurabile disciplinarmente anche con riguardo ad atti e provvedimenti resi nell'esercizio delle sue funzioni, e quindi nell'attività interpretativa ed applicativa, di norme di diritto, quando rilevi scarsa ponderazione, approssimazione, fretteolosità o limitata diligenza, idonee a riverberarsi negativamente sul prestigio del magistrato stesso e dell'ordine giudiziario, restando escluso che la censurabilità, in tali limiti, dell'atto del magistrato sia configurabile come violazione del principio di indipendenza della magistratura.

2925. — 14 marzo; Sez. un.; Pres. Favara, Est. Varrone, P. M. Di Leo (conf.); Russo (Avv. Mereu) c. Min. giust. Conferma Consiglio magistratura, 1° giugno 1994.

2926. — 14 marzo; (non massimata); Farma Pinna c. Gaspa.

2927. — 14 marzo; (non massimata); Soc. Sicem c. Fullin.

INTERVENTO IN CAUSA E LITISCONSORZIO — Intervento adesivo volontario — Fattispecie.

L'interveniente adesivo ha un interesse di fatto all'esito a lui favorevole della controversia, determinato dalla necessità di impedire nella propria sfera giuridica possano ripercuotersi le conseguenze dannose della decisione, ma detto interesse non è idoneo ad attribuirgli un autonomo diritto da far valere nel rapporto controverso (fattispecie, la suprema corte ha annullato la sentenza impugnata la quale d'ufficio aveva attribuito l'indennità per la perdita dell'avviamento commerciale al terzo che, quale intestatario della licenza di commercio e titolare dell'attività esercitata nell'immobile locato, aveva subito un intervento adesivo nella causa fra il locatore ed il conduttore concernente la cessazione del rapporto locatizio ed il pagamento della detta indennità).

2928. — 14 marzo; Sez. III; Pres. Iannotta, Est. Giustiniani, P. M. (conf.); Mazza (Avv. Barenghi) c. Soc. Sicem (Avv. Russo). C. T. Messina, 6 novembre 1991.

2929. — 14 marzo; (non massimata); Gramaglia c. Cond. corso Maurizio, Torino.

DELIBAZIONE — Sentenze arbitrali straniere — Dichiarazione di esecutorietà — Convenzione di New York del 1958 (L. 19 gennaio 1968 n. 62).

DELIBAZIONE — Sentenze arbitrali straniere — Convenzione di New York del 1958 — Designazione degli arbitri — Mancata informazione — Prova — Onere (L. 19 gennaio 1968 n. 62).

Per la dichiarazione di esecutorietà della sentenza arbitrale straniera, resa ai sensi della convenzione di New York del 10 giugno 1958 (ratificata con l. n. 62 del 1968), deve trovare applicazione, non già l'art. 2, che disciplina la deroga alla giurisdizione dei giudici degli stati contraenti e le condizioni per la giurisdizione dell'arbitro straniero, bensì l'art. 5 di detta convenzione; con la conseguenza che la dichiarazione di esecutorietà del lodo straniero è un atto dovuto per l'ordinamento italiano, se il giudice italiano non rilevi, ex officio la non compromettibilità in arbitri delle controversie o la contrarietà all'ordine pubblico, ovvero se la parte interessata a contestare l'esecuzione della sentenza non fornisca la prova dell'invalidità della clausola compromissoria, secondo la legge del luogo in cui la sentenza arbitrale è stata emessa, ovvero dalla sussistenza di una delle condizioni ostative al riconoscimento o all'esecuzione, previste dal citato art. 5.

Nel giudizio di delibazione di sentenza arbitrale straniera, a norma della convenzione di New York del 10 giugno 1958 (resa esecutiva con l. n. 62 del 1968), incombe alla parte nei cui confronti viene chiesta la delibazione l'onere di provare di non essere stata debitamente informata della designazione degli arbitri e della procedura di arbitrato, ovvero di essere stata nell'impossibilità di far valere le proprie difese, a causa dell'inidoneità del mezzo di comunicazione usato, dell'esiguità del termine a comparire o dell'inosservanza di norme procedurali essenziali per la costituzione dei soggetti del processo, la relativa indagine del giudice della delibazione costituisce accertamento di fatto non suscettibile di sindacato in sede di legittimità se congruamente motivato.

637. — 20 gennaio; Sez. I; Pres. Corda, Est. Rovelli, P. M. Lanni (conf.); Soc. Conceria De Maio (Avv. Rotondi) c. Ditta Emag A G (Avv. Barracano). Conferma A. Napoli, 17 giugno 1991.

638. — 20 gennaio; (non massimata); Damiani c. Min. p. i.

639. — 20 gennaio; (non massimata); Soc. Pedana costruz. c. Fall. soc. Cav servizi.

640. — 20 gennaio; (non massimata); Soc. Siret c. Soc. La Fondiaria.

641. — 20 gennaio; (non massimata); Sagliocco c. Scognamiglio.

642. — 20 gennaio; (non massimata); Min. tesoro c. Tarantino.

643. — 20 gennaio; (non massimata); Com. Monte di Procida c. Copola.

644. — 20 gennaio; (non massimata); Giudici c. Min. tesoro.

645. — 20 gennaio; (non massimata); Inadel c. Inps.

646. — 20 gennaio; (non massimata); Minervini c. Consiglio naz. geometri.

647. — 20 gennaio; (non massimata); Inps c. Viani.

648. — 20 gennaio; (non massimata); Min. int. c. Corapi.

DELLO — Eccezioni non riproposte — Appello incidentale — Esclusione — Fattispecie (Cod. proc. civ., 346).

LAVORO (RAPPORTO DI) — Lavoro subordinato ed autonomo — Differenze — Criteri.

Il motivo della non necessità dell'appello incidentale per far valere eccezioni non accolte dal primo giudice, e della sufficienza, ad evitare la presunzione di rinuncia ex art. 346 c.p.c., della semplice riproposizione, opera quando la parte sia risultata, comunque vittoriosa rispetto alla questione oggetto del capo di sentenza che pure ha disatteso (rigettandole o ritenendole assorbite) eccezioni preliminari o pregiudiziali miranti al medesimo risultato, assicurato, invece, sulla base di diversi elementi: non anche quando la parte sia rimasta, come nella specie, soccombente, poiché, in tal caso, la sola possibilità di perseguire un esito favorevole della lite rispetto alla detta questione si concreta nella sollecitazione della riforma della decisione che determina la soccombenza, senza che il giudicato conseguente al difetto di impugnazione possa essere rimosso per il solo fatto che il giudice del gravame - come tale adito esclusivamente dalla controparte - ritenga di potere esaminare un'eccezione dell'appellata, non sollevata come motivo di appello incidentale.

Ai fini della distinzione fra lavoro autonomo e subordinato, la pur preliminare indagine sull'effettiva volontà negoziale - diretta ad accertare, anche attraverso il nomen iuris attribuito al rapporto, se le parti abbiano inteso conferire alla prestazione il carattere della subordinazione - non può essere disgiunta da una verifica dei relativi risultati con riguardo alle caratteristiche e modalità concretamente

649. — 20 gennaio; Sez. lav.; Pres. Alvaro, Est. Evangelista, P. M. Lo Cascio (conf.); Soc. ed. Esedra (Avv. Miutta) c. Di Giammartino (Avv. D'Amati). Conferma T. Roma, 15 gennaio 1992.

650. — 20 gennaio; (non massimata); Nappa c. Enel.

LAVORO (RAPPORTO DI) — Contratti collettivi postcorporativi — Successione — Conseguenze — Fattispecie (Cod. civ., 2074; c.c.n.l. 1° agosto 1979).

LAVORO (CONTRATTO COLLETTIVO) — Contratto collettivo — Documento sottoscritto dal datore di lavoro e da organizzazioni sindacali — Valore precontrattuale — Accertamento del giudice di merito — Incensurabilità — Limiti — Fattispecie (C.c.n.l. 7 giugno 1976, art. 23).

Considerato che ai contratti collettivi postcorporativi non si applica l'art. 2074 c.c., prevedente l'ultrattività del contratto collettivo scaduto fino a quando non sia intervenuta una nuova regolamentazione collettiva (poiché essi, costituendo manifestazione dell'autonomia negoziale privata, sono regolati dalla libera volontà delle parti, cui soltanto spetta stabilire se l'efficacia di un accordo possa sopravvivere alla sua scadenza) e che le disposizioni dei contratti collettivi non si incorporano nel contenuto dei contratti individuali (cosicché, in ipotesi di successione di contratti collettivi, le precedenti disposizioni non continuano a spiegare effetto secondo il criterio del trattamento più favorevole - che riguarda il rapporto tra contratto collettivo e contratto individuale - neanche per i dipendenti già in servizio, salvo che ciò sia previsto con apposita clausola di salvaguardia), legittimamente il ccnl 1 agosto 1979, ha previsto (secondo quanto nella specie accertato dal giudice di merito - con decisione della suprema corte ritenuta adeguatamente motivata ed immune da violazioni delle regole di ermeneutica contrattuale - con riferimento anche agli aumenti biennali di anzianità convenzionale, c.d. Abac) la soppressione del ricalcolo degli scatti di anzianità in relazione agli aumenti della contingenza verificatisi nell'anno precedente, a far tempo dall'operazione che, secondo la normativa previgente, avrebbe dovuto aver luogo lo stesso 1 gennaio 1979 (nella specie, peraltro, era stato accertato, con la stessa sentenza di merito confermata dalla suprema corte, che già un accordo contrattuale collettivo del 20 dicembre 1978 aveva disposto la sospensione del ricalcolo in questione).

Rientra nell'ambito dell'accertamento del fatto, spettante al giudice di merito e incensurabile in sede di legittimità ove adeguatamente motivato, stabilire se un documento sottoscritto dal datore di lavoro e da organizzazioni sindacali abbia, secondo le intenzioni delle parti, un valore meramente precontrattuale ovvero integri un vero e proprio accordo sindacale (nella specie, con la sentenza confermata dalla suprema corte, il giudice di merito - tenuta presente la prassi sindacale e il fatto che il documento era il risultato in una precisa concertazione ed era stato ripetutamente qualificato come un vero e proprio accordo sindacale anche dalle organizzazioni dei lavoratori - aveva attribuito valore di un accordo contrattuale collettivo, benché potesse apparire come un comunicato aziendale dell'Enel sottoscritto anche dalle organizzazioni sindacali, al documento in data 20 dicembre 1978, col quale era stata prevista la sospensione dal gennaio 1979 dell'applicazione dell'art. 23, 5° comma, ccnl 7 giugno 1976 per i dipendenti dell'Enel, prevedente il ricalcolo all'inizio di ogni anno dell'importo degli aumenti biennali [scatti] di anzianità, sulla base della contingenza maturata al 31 dicembre dell'anno precedente).

651. — 20 gennaio; Sez. lav.; Pres. De Rosa, Est. Genghini, P. M. Chirico (conf.); Biagi (Avv. Ronca) c. Enel (Avv. Breccia Fratadocchi). Conferma T. Torino, 21 dicembre 1991.

652. — 20 gennaio; (non massimata); D'Angelo c. Enel.

IMPIEGATO DEGLI ENTI LOCALI — I.n.a.d.e.l. — Commissario straordinario — Ricorso per cassazione — Sottoscrizione della procura speciale — Sufficienza (R.d. 20 dicembre 1928 n. 3239, art. 2; l. 23 aprile 1981 n. 155, art. 29).

La sottoscrizione della procura speciale da parte del commissario straordinario dell'Inadel è sufficiente per l'ammissibilità del ricorso per cassazione dell'istituto, non essendo a tal fine richiesti né la delibera di autorizzazione a stare in giudizio prevista dall'art. 2 r.d. 20 dicembre 1928 n. 3239 - che detto commissario dovrebbe emettere, in luogo del consiglio di amministrazione, in favore di sé stesso - né il parere (privo di rilevanza esterna) del comitato previsto dall'art. 29 l. 23 aprile 1981 n. 155.

653. — 20 gennaio; Sez. lav.; Pres. Pontrandolfi, Est. D'Angelo, P. M. Leo (conf.); Inadel (Avv. Marabollini) c. Lomartire (Avv. Pollicoro). Conferma T. Taranto, 11 aprile 1987.

654. — 20 gennaio; (non massimata); Inadel c. Gangemi.

655. — 20 gennaio; (non massimata); Inadel c. Zanni.